Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 2 febbraio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 13 *marzo* 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 *agosto* 1950
registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 170

CROCE AL VALOR MILITARE

GAIBAZZI Ferdinando fu Lino e di Bocchi Romea, da San Secondo (Parma), classe 1914, partigiano combattente. — Essendo stato deciso, da due squadre della Divisione partigiana cui apparteneva, di attaccare un presidio tedesco asserragliato in un paese di montagna, non esitava a seguire i compagni nell'impresa, dimostrando nel corso del lungo, duro combattimento contro le preponderanti forze avversarie, che al termine di quattro ore di lotta a distanze ravvicinate erano costretti a darsi alla fuga, audacia, sprezzo del pericolo, senso profondo del dovere. — Fontanellato, 18 aprile 1945.

MANGORA Antonio di Mariano e di Pattini Maria, da San Secondo (Parma), classe 1927, partigiano combattente. — Poichè era stato deciso, da due squadre della Divisione partigiana cui apparteneva, di attaccare un presidio tedesco asserragliato in un paese di montagna, non esitava a seguire i compagni nell'impresa progettata. Iniziatosi il combattimeno contro le ben armate forze avversarie, aveva modo, nel corso di alcune ore di dura lotta nell'abitato, al termine delle quali il nemico era costretto alla fuga, di mettere in luce belle qualità di combattente e rare doti morali. — Fontanellato, 18 aprile 1945.

(5432)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1122.
Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalla legge 28 giugno 1949, n. 553, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1931.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI —
SFORZA — PICCIONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1123.
Proposta di inclusione della frazione di Gallicianò del comune di Condofuri (Reggio Calabria) nell'elenco degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1906, n. 255;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 15 maggio 1950, n. 1823;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Gallicianò del comune di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1950

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1951
Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 34. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. 1124.
Disposizioni per l'applicazione delle provvidenze disposte con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 261, recante norme per l'esecuzione del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 662;
Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 dello stesso decreto;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' determinata in L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura dell'acconto da corrispondere sul contri-

buto previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.

Art. 2.

A parziale modifica dell'art. 23 del decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, i rendiconti specificati nello stesso articolo debbono essere presentati dall'Ente nazionale serico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Togni — Lombardo — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Segni
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 38. — Carlomagno

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1125.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, numero 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato del 4 febbraio 1947, numero 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1949, n. 43 e 21 aprile 1949, n. 613;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati è così ulteriormente modificato:

All'attuale art. 66 è aggiunto quanto appresso:
19) Urologia.

Dopo l'attuale art. 115 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in urologia, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 116. — La durata del corso degli studi della Scuola di specializzazione in urologia è di tre anni.

Art. 117. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1) embriologia, anatomia dell'apparato genito-urinario. Fisiologia dell'apparato genito-urinario;
2) patologia e clinica medica dell'apparato urinario (urologia medica);
3) patologia e clinica chirurgica dell'apparato urinario (urologia chirurgica);
4) semeiotica endoscopia e radiologia urologica;
5) interventi endoscopici;
6) tecnica operatoria degli interventi urologici.

Art. 118. — L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche per cui si richiede un internato di due anni nella divisione urologica della clinica chirurgica.

Art. 119. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento della specialità.

Art. 120. — La spesa relativa al funzionamento della predetta Scuola è a carico del bilancio ordinario dell'Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950

EINAUDI

Gonella

Visto, *il Guardasigilli* Segni
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1951
Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 39. — Carlomagno

---

LEGGE 3 gennaio 1951, n. 27.

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

CAPO I.

Pene per il contrabbando

Art. 1.

Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco.

Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito:

1) con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;

2) con la multa da lire 25 mila a lire 80 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.

La multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento.

Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione o manipolazione.

Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate da un terzo a due terzi.

Art. 2.

Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco e per la vendita di succedanei del tabacco.

Nei casi preveduti dall'art. 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.

Art. 3.

Multa per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco, e per la detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401.

Art. 4.

Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato.

Il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'art. 1, la quantità del tabacco supera i chilogrammi 15, e quando, nei casi preveduti dall'art. 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, n. 907, le piante abusivamente trapiantate o coltivate superano rispettivamente il numero di cinquecento e di trecento.

Art. 5.

Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.

Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'art. 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.

Questi sono commisurati:

1) se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;

2) se trattasi di tabacco greggio, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del trinciato comune di terza qualità.

Art. 6.

Contrabbando aggravato.

Nelle ipotesi previste dall'art. 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi 15, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli.

La pena della reclusione è da tre mesi a quattro anni se la quantità del tabacco è superiore ai chilogrammi 15 oltre la multa.

Art. 7.

Recidiva in contrabbando.

Nei casi preveduti dall'art. 82 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le pene stabilite dalla presente legge sono aumentate a norma del Codice penale.

CAPO II.

PENE PER LE CONTRAVVENZIONI

Art. 8.

Arresto e ammenda in rapporto all'entità del reato, per la vendita di tabacco senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

Il colpevole del reato previsto dall'art. 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25 mila.

E' punito con l'ammenda da lire 2 mila a lire 5 mila il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, semprechè abbia per oggetto tabacco.

L'ammenda è ridotta da un terzo alla metà quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantità del tabacco non supera i grammi 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i grammi 500.

Qualora la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi 5 e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi 10, il colpevole è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Ammenda per le altre contravvenzioni.

Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.

CAPO III.

ESTINZIONE DEI REATI PUNIBILI CON LA SOLA SANZIONE PECUNIARIA

Art. 10.

Competenza dell'Intendente di finanza.

Per i reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e dalle altre leggi relative a generi di monopolio ed a generi a questi assimilati, e non punibili con pene detentive, il denunciato può chiedere all'Intendente di finanza competente per territorio che il contesto venga definito mediante il pagamento, oltrechè del diritto di monopolio, se dovuto, di una somma che l'Intendente stesso stabilirà entro i limiti massimo e minimo della

pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta a norma del Codice penale.

Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio eventualmente dovuto estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale è disposta dallo stesso Intendente.

Le disposizioni di questo articolo sono stabilite in deroga agli articoli 21, n. 2, e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 11.

Invio dei processi verbali.

Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di finanza, ed in copia all'Amministrazione dei monopoli.

L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni nè superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei monopoli.

Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, dovrà trasmettere gli atti all'Intendenza per l'eventuale conciliazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Confisca.

Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 13.

Disposizione finale.

Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 28.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2-*bis* (nuovo). — « Il presidente dell'Accademia è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica due anni e può essere confermato ».

Art. 3. — La disposizione di cui alla lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) dal presidente, che lo presiede; ».

Art. 4. — All'ultimo comma le parole « Il bilancio preventivo dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto » sono sostituite dalle altre « I bilanci dell'Accademia nazionale di danza devono essere sottoposti ».

Art. 5. — Al primo comma sono soppresse le parole « del Consiglio d'amministrazione ».

Art. 6. — Al terzo comma, dopo le parole « il Ministro » sono aggiunte le altre « su proposta del Consiglio d'amministrazione ».

Al quarto comma sono sostituite le parole « al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del presidente » con le altre « al presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 7. — Al secondo comma sono soppresse le parole « che sarà emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».

Fra il terzo e il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due ispettrici nominate con incarico annuale ».

Al quinto comma sono aggiunte, dopo le parole « gli incarichi conferiti » le altre « dal Ministero per la pubblica istruzione ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della retribuzione gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia dell'arte sono equiparati al grado 8°, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado 9° e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado 10° ».

Art. 8. — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il personale di cui al comma precedente è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

« In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) ».

Art. 9. — Al quarto comma sono sostituite le parole « su proposta della direttrice dell'Accademia » con le altre « su proposta del Consiglio di amministrazione ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 9-*bis* (nuovo). — « Per l'espletamento dei servizi di segreteria ed economato sono assegnati all'Accademia dal Ministero della pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari dell'Accademia di belle arti ovvero delle Sopraintendenze alle antichità e belle arti. Uno di essi avrà l'incarico di economo ».

Art. 10. — Al secondo comma, dopo le parole « esercizio finanziario » sono aggiunte le altre « nonchè per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento ».

Art. 2.

Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

Art. 3:

Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento.

Art. 4.

Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorchè non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli articoli 3 e 4 non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneità da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami.

Art. 6.

La Commissione sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà composta:

1) dalla direttrice dell'Accademia nazionale di danza;

2) da due insegnanti dell'Accademia predetta;

3) da due esperti nella danza, dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo).

Le domande per ottenere il giudizio di idoneità di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di diciotto mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di nomina della Commissione.

Art. 7.

Le licenziate del corso superiore dell'Accademia saranno ammesse, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provviste del diploma di scuole medie superiori di secondo grado, alle scuole che vengono istituite per il conseguimento del titolo di insegnante di educazione fisica nelle scuole medie.

Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli delle altre scuole superiori di educazione fisica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 gennaio 1951, n. 29.

Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1950 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1950.

Applicazione, per il comune di Ancona, dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Ritenuta l'opportunità di applicare al comune di Ancona — per le particolari condizioni di disagio in cui versa, in conseguenza anche ai gravi danni subìti dalla guerra — le agevolazioni della predetta legge 3 agosto 1949, n. 589, riservate ai Comuni dell'Italia meridionale ed insulare;

Decreta:

L'applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardanti i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, è disposta a norma dell'art. 20 della legge medesima, al comune di Ancona.

Roma, addì 1° ottobre 1950

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1951
Registro Lavori pubblici n. 2, *foglio n.* 71. — IZZI

(370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Termini per la presentazione delle domande di opzione per la cittadinanza italiana fissati dall'Accordo italo-jugoslavo.

Il 23 dicembre 1950 è stato firmato a Roma un Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia, per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni. Tale Accordo prevede agli articoli 4, 5 e 7 dei termini la cui scadenza è stata fissata al 15 aprile 1951.

In conformità dell'art. 4 dell'Accordo, le persone tuttora residenti nei territori ceduti, che, avendone diritto a norma dell'art. 19 del Trattato di pace, non hanno presentato la domanda di opzione per la cittadinanza italiana entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo Trattato, potranno presentarla alle competenti autorità jugoslave entro il 15 aprile 1951.

In conformità dell'art. 5, le persone tuttora residenti nei territori ceduti, la cui domanda di opzione per la cittadinanza italiana sia stata respinta, potranno presentare domanda di revisione alle competenti autorità jugoslave entro il 15 aprile 1951

In conformità dell'art. 7, le persone originarie dei territori ceduti, attualmente residenti in Italia, aventi per lingua d'uso una delle lingue jugoslave e che non abbiano presentato entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato di pace domanda di opzione per la cittadinanza jugoslava, potranno presentare tale domanda alle Rappresentanze jugoslave in Italia entro il 15 aprile 1951.

(436)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

D'Urso Angelo, residente in Catania, il 22 febbraio 1951;
Tedeschi Gabriele, residente in Pratola Peligna, distretto notarile di Sulmona, il 29 febbraio 1951.

(412)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1951, registro n. 1 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Novara di un mutuo di L. 26.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(471)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1950, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dall'ex fattorino nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Sansone Carlo, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ricostruzione della carriera e conseguente liquidazione della pensione.

(410)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 27

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 febbraio 1951

Borsa di	Dollaro	Borsa di	Dollaro
Bologna	624,85	Palermo	624,85
Firenze	624,85	Roma	624,84
Genova	624,85	Torino	624,84
Milano	624,86	Trieste	624,86
Napoli	624,825	Venezia	624,87

Media dei titoli del 2 febbraio 1951

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	69,725
Id. 3,50 % 19[illegible]	68,50
Id. 3 % lordo	49 —
Id. 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	73,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,625
Id. 5 % 1936	92,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,[illegible]75
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 2 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		Cambio	
Belgio		L. 12,71	per franco belga
Danimarca		» 90,46	» corona danese
Francia		» 1,785	» franco francese
Germania		» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	dec. 1-2-51	» 87,48	» corona norvegese
Olanda		» 164.41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)		» 12[illegible].78	» corona svedese
Svizzera (conto A)		» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa - Aeronautica (gruppo A, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1950, n. 271;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (24 gennaio 1951) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1950, n. 271, è prorogato al 15 marzo 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1951
Registro n. 10, *foglio n.* 58

(456)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1950, n. 274;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (28 gennaio 1951) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1950, n. 274, è prorogato al 15 marzo 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1951
Registro n. 10, *foglio n.* 57

(457)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a diciassette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo C, grado 13°), indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciassette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *C*, grado 13°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1950, n. 276;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (30 gennaio 1951) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a diciassette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *C*, grado 13°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1950, n. 276, è prorogato al 15 marzo 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1951
Registro n. 10, *foglio n.* 56

(458)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.